

STATUTO

Articolo 1 – E' costituita la “FONDAZIONE VERA NOCENTINI – ARCHIVIO STORICO SINDACALE”

con sede in Torino, Via Barbaroux numero 43

La “Fondazione culturale Vera Nocentini” è una associazione non lucrativa di utilità sociale e pertanto nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione sarà fatto uso della locuzione “ONLUS”

Articolo 2 – La Fondazione ha per scopo di:

- a) reperire ed archiviare ogni tipo di documento sui problemi del movimento operaio e contadino con particolare riguardo alla provincia di Torino e raccogliere testimonianze orali e scritte di militanti, nell'intento di salvaguardare il patrimonio culturale, tutelato dall'articolo 5 dello statuto della Regione Piemonte;
- b) costituire un'emeroteca, che raccolga riviste di carattere sindacale italiane e straniere, allo scopo di fornire un servizio specializzato a studiosi e operatori sindacali;
- c) attuare iniziative culturali volte a utilizzare il materiale raccolto, promuovendo ricerche individuali e collettive, pubblicazioni, convegni e dibattiti; esercitare l'attività di edizione di libri, riviste e periodici ceduti prevalentemente ai propri associati o gratuitamente ad Enti o Istituzioni aventi finalità culturali.
- d) favorire l'istruzione e l'educazione dei lavoratori, nonché l'effettiva attuazione dei valori del lavoro che la costituzione pone alla base della Repubblica italiana.

A questi fini la Fondazione collabora con enti pubblici e privati interessati alle stesse materie.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione delle attività direttamente connesse.

Articolo 3 – La Fondazione acquisisce archivi e fondi commessi da associazioni, gruppi e privati.

Articolo 4 – L'accesso alla Fondazione è libero. La Consultazione è disciplinata dalle norme dell'apposito regolamento.

Articolo 5 – Sono organi della Fondazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 -. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione originario dei soci e dai successivi incrementi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti.

La Fondazione potrà stipulare accordi o convenzioni con le strutture sindacali di ogni livello per l'attività di ordinamento, conservazione e valorizzazione dei fondi archivistici delle stesse strutture.

Articolo 7 – L'Assemblea è composta dai fondatori e dai soci cooptati.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito la Fondazione.

Sono soci cooptati le persone fisiche ed i rappresentanti di enti o di organizzazioni chiamati a far parte della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Tale proposta deve essere ratificata dall'assemblea entro sei mesi.

E' esclusa ogni forma temporanea di partecipazione all'Associazione.

Articolo 8 - Sono compiti dell'assemblea:

- a) - nominare il Consiglio di Amministrazione
- b) - nominare il Collegio dei Revisori
- c) - deliberare i bilanci annuali, le linee generali e programmatiche della Fondazione, i regolamenti, le modifiche dello Statuto.

Queste ultime sono approvate a maggioranza di due terzi dei soci.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei soci.

Articolo 9 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri, nominati dall'Assemblea.

Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è convocato in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza.

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini istituzionali della Fondazione;
- b) delibera in materia di stato giuridico ed economico del personale, di assunzioni e licenziamenti del personale stesso;
- c) propone il numero ed i nominativi dei soci da cooptare;
- d) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo economico e finanziario;
- e) delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge e dalle disposizioni impartite dalle autorità competenti che non siano di competenza dell'Assemblea;
- f) ratifica le delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente.

Articolo 12 – Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà altresì il Vice-Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esegue le delibere che il Consiglio di Amministrazione approva.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.

Articolo 13 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli esercita inoltre eventuali, specifiche funzioni delegategli dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio.

Articolo 13 bis – Il Direttore Scientifico, eletto dal Consiglio tra i soci, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Egli elabora per il Consiglio proposte sui

programmi della Fondazione e ne coordina la attuazione; promuove iniziative atte a valorizzare il patrimonio della Fondazione, ed esercita il coordinamento della attività scientifiche e culturali.

Il Direttore Scientifico fa parte di diritto del Consiglio

Articolo 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15 – La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione vanno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 – La quota o contributo associativo dei singoli soci è intrasmissibile.

Torino, 8 giugno 2000